

## PROGETTO DI LEGGE

### “LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA’ NEI CENTRI STORICI”

#### CAPO I OGGETTO E FINALITA’

##### Art.1

*(Obiettivo della legge)*

1. La presente legge ha come finalità la promozione e il sostegno di nuova imprenditoria giovanile e lo sviluppo di attività nei centri storici.
2. La legge intende:
  - a) favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani;
  - b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d’impresa;
  - c) agevolare l’accesso al credito per le imprese di giovani e/o a prevalente partecipazione di giovani;
  - d) predisporre agevolazioni di natura economica e fiscale in favore delle attività economiche e in favore di pubblici esercizi nei centri storici della Repubblica di San Marino;

##### Art. 2

*(Soggetti beneficiari)*

Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge:

- le imprese di diritto sammarinese, di nuova costituzione, organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa.

#### CAPO II INCENTIVI IN FAVORE DI GIOVANI IMPRENDITORI


##### Art. 3


*(Requisiti)*

Possono accedere ai benefici di cui al presente capo:

- le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione organizzate in maniera individuale, di proprietà esclusiva di giovani con un’età compresa fra i 18 e 40 anni e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 12/01/2015  
P. IL DIRIGENTE 



- Le imprese di diritto sammarinese di nuova costituzione organizzate in forma societaria ed in forma cooperativa dove la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione è di proprietà di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.

#### Art. 4

#### (Benefici)

Sono previsti i seguenti benefici:

- a) Il Prestito d'onore si configura come strumento diretto a favorire la promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità dei giovani, attraverso finanziamenti agevolati concessi sull'onore ovvero non assistiti da alcun tipo di garanzia. Il Prestito d'onore può essere erogato fino ad un massimo di 15.000,00 euro, da restituire all'ufficio erogante, a partire dal terzo anno di attività in quattro rate costanti semestrali ed entro il 31 dicembre di ogni esercizio solare. L'importo concesso con il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti e alla gestione della nuova iniziativa economica. Non sono ammesse le spese per acquisto di immobili e per l'acquisto di autoveicoli ad uso privato per esclusivo trasporto di persone. I beni finanziati dovranno essere destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della nuova attività avviata, per l'intera durata del finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi.
- b) incentivi fiscali consistenti nell'esenzione dalle imposte sul reddito per i primi cinque anni di attività, sino al conseguimento di euro 15.000,00 di utile annuale. Oltre detto limite le imprese sono soggette al pagamento dell'imposta sulla differenza;
- c) incentivi contributivi consistenti nello sgravio contributivo pari al 50% sui contributi previdenziali per i primi cinque anni, dei dipendenti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3. Lo sgravio contributivo decorre dalla data di assunzione;
- d) incentivi finanziari consistenti nella possibilità di concessione del credito agevolato, garantito da idonee garanzie personali e sugli investimenti ammissibili di cui all'Art 5, con interessi a carico dello Stato fino alla percentuale del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro 100.000,00 per le imprese di servizi e commerciali di euro 200.000,00 per le imprese di produzione. L'erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all'articolo 5 è condizionata all'iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita contro la revocatoria nelle medesime forme previste dall'articolo 21 della legge 28 gennaio 1993 n.13;
- e) in deroga a quanto previsto dalla legge sulle società, il versamento dell'intero capitale sociale interamente sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni.



- f) le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.
- g) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio.
- h) esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza per i primi tre anni di esercizio dell'attività.
- i) i benefici di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere triplicati, fino a un massimo di euro 45.000 nel caso in cui un'impresa è innovativa. Si considera innovativa, quella impresa che apporta nel prodotto, nel processo, nell'organizzazione o nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato della tecnologia e/o delle conoscenze riscontrabili nelle imprese e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e competenze scientifiche.

#### **Art.5**

*( Investimenti e spese ammissibili)*

1. Al fine della concessione del credito agevolato di cui all'art 4 punto 4, sono considerati investimenti ammissibili per la realizzazione del progetto quelle relative a:
- a) macchinari, impianti ed attrezzature;
  - b) altri beni materiali ad utilità pluriennale.
2. Non sono considerate ammissibili gli investimenti:
- a) per l'acquisto del terreno e di costruzione ovvero quelle concernenti l'acquisto di immobili destinati a sede dell'attività;
  - b) gli investimenti sostenuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

### **CAPO III**

#### **ATTIVITÀ ECONOMICHE NEI CENTRI STORICI**

#### **Art. 6**

*(Requisiti)*

1. In deroga ai limiti d'età previsti all' Art 2, possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese di diritto sammarinese organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa, che siano di proprietà:
- a) di persone aventi residenza effettiva o cittadinanza sammarinese;



- b) che abbiano la sede e svolgano l'attività nei centri storici della Repubblica.

#### **Art. 7**

*(Benefici)*

1. Sono previsti i seguenti benefici:

a) incentivi fiscali consistenti nell' esenzione dalle imposte sul reddito per i primi cinque anni di attività, sino al conseguimento di euro 15.000,00 di utile annuale. Oltre detto limite le imprese sono soggette al pagamento dell'imposta sulla differenza;

b) incentivi contributivi consistenti nello sgravio contributivo pari al 50 % per i primi cinque anni dei dipendenti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3. Lo sgravio contributivo decorre dalla data di assunzione;

c) incentivi alla stabilizzazione: per i primi due anni di attività, è erogato un contributo pari al 20% del canone di locazione. Detto contributo sarà calcolato su un canone massimo di euro 15.000,00, con un massimo di erogazione di euro 3000,00 per canone di locazione. Il comitato valutatore dovrà verificare la congruità del canone con i prezzi di mercato.

2. Se il richiedente possiede i requisiti di cui all'articolo 3, i benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i benefici previsti all'articolo 4, ai punti a, d, e, f, g, h, i .

#### **CAPO IV**

#### **AGEVOLAZIONI**

#### **Art.8**

*(Domanda di ammissione alle agevolazioni)*

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate alla Camera di Commercio entro e non oltre 180 giorni dalla data del primo rilascio della licenza e devono contenere:


a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;

b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta in forma associata;

c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business - plan); il piano economico e finanziario

d) il piano occupazionale;

e) l'autocertificazione attestante l'idoneità del richiedente di cui all'Art.11 per i titolari, gli amministratori, i soci residenti e non, in territorio.



## **Art.9**

### *(Verifica della domanda)*

1. Le agevolazioni vengono autorizzate da un comitato valutatore composto da tre delegati della Camera di Commercio, da un delegato dell'ufficio Industria e da un delegato della Segreteria di Stato all'Industria e Commercio.
2. Il comitato valutatore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, la correttezza e completezza della documentazione, nonché di esaminare, valutare il progetto d'impresa e di deliberare in merito.
3. Il comitato valutatore esamina entro venti giorni dalla presentazione il progetto con i promotori, successivamente delibera e comunica al presentatore con raccomandata e relativo avviso di ricevimento la propria motivata decisione entro dieci giorni dalla data di deliberazione.
4. Il comitato valutatore ai fini dell'espletamento da quanto previsto dalla presente legge ha diritto all'accesso alle banche dati della Pubblica Amministrazione o di acquisire in esenzione di bollo dagli Uffici della Pubblica Amministrazione tutti i certificati necessari per l'espletamento delle funzioni della presente legge.

## **Art. 10**


### *(Esame della domanda e provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni)*

1. Il comitato valutatore sulla base del progetto presentato, delibera l'ammissione ai benefici nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto dell'idoneità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la compatibilità dell'iniziativa con gli eventuali indirizzi economici generali della Repubblica di San Marino.
2. La liquidazione del prestito d'onore e degli incentivi alla stabilizzazione viene effettuata dall' Ufficio Industria, entro una settimana dal rilascio dei benefici.

## **Art. 11**

### *(Idoneità)*

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, è necessario essere soggetti idonei, ai sensi della legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.



## **Art. 12**

*(Revoca e cumulabilità delle agevolazioni)*

1. Il comitato valutatore esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di investimento per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge al fine di verificare:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
- b) lo stato di attuazione del programma di investimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone controlli e ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.

3. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura dei progetti d'investimento, i soggetti beneficiari tengono a disposizione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.

4. Non sono consentiti atti di trasferimento della licenza o di quote o azioni societarie che facciano venire meno le condizioni soggettive di cui agli articoli 3 e 6, per almeno tre anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Il suddetto trasferimento comporta l'immediata decadenza con il conseguente obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite.

5. Gli importi erogati a titolo di prestito d'onore qualora non vengano rispettate le rate di rimborso previste costituiscono ai sensi dell'Art 2 delle legge n.70 del 2004 e successive modifiche, somme da iscriversi a ruolo. Competente a esercitare ogni tipologia d'azione in merito alle procedure di recupero delle somme concesse è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con il supporto del comitato valutatore e degli organi della Pubblica Amministrazione.

6. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, Camera di Commercio, per il tramite dei suoi organi e per le rispettive aree di competenza, d'accordo con il comitato valutatore, potrà adottare provvedimenti, anche sotto forma di regolamenti che avranno una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla presente legge.

## **Art. 13**

*(Riduzione o revoca delle agevolazioni)*

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del comitato valutatore, in forma totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.



3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre leggi.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di prestiti e di credito agevolato, si applica per quanto compatibile la Legge 28 gennaio 1993 n. 13.

#### **Art.14**

*(Copertura finanziaria)*

1. I costi inerenti gli incentivi finanziari sono imputati sul cap. 5/7220 “Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese”.

2. I costi inerenti i prestiti senza interessi sono imputati sul cap. 5/7220 “Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese”.

3. I costi inerenti gli sgravi con contributivi sono imputati sul cap. 8/7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione”.

### **CAPO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15**

*(Abrogazioni e norma transitoria)*

E’ abrogata la legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento 11 febbraio 2011 n. 2.

Alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento 11 febbraio 2011 n. 2 vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di ritirare l’istanza presentata, purchè ancora non esaminata dalla Commissione di cui alla legge 134 novembre 1997 n. 134, e presentare altra istanza in applicazione della nuova normativa contenuta nella presente legge. Non sono cumulabili i benefici previsti dalla presente legge con quelli previsti dalla legge 24 novembre 1997 n. 134 e relativo regolamento 11 febbraio 2011 n. 2.


#### **Art. 16**

*(Entrata in vigore)*



La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Alessandro Cardelli  
Consigliere della Repubblica

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small upward tick.